

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3458

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCALIA, MATTIOLI, RONCHI, PRATESI

Modifica all'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
in materia di costituzione delle comunità montane

Presentata il 7 dicembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'applicazione automatica del comma 1 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con la provincializzazione obbligatoria delle comunità montane interprovinciali, realizza un effetto fortemente negativo per l'azione di promozione, tutela e valorizzazione delle zone montane, in quanto pregiudica l'omogeneità geografica, ambientale e socio-economica di comprensori montani unitari, consolidati da tempo, ancorché appartenenti a due o più province come quello dei Monti Aurunci nel Lazio, a cavallo tra le province di Frosinone e di Latina, che dovrebbe essere innaturalmente suddiviso in due comunità montane (una per ciascuna provincia).

Per evitare questa evidente, e sicuramente non voluta, distorsione legisla-

tiva che, tra l'altro, prevede un aumento degli enti montani in palese contrasto con le ipotesi di razionalizzazione amministrativa e di contenimento della spesa pubblica, si vuole arrivare, con la presentazione della seguente proposta di legge, ad una più razionale amministrazione e gestione del territorio montano.

La presente proposta di legge prevede l'inserimento delle parole « di norma » al comma 1 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tra le parole « parzialmente montani » e « della stessa provincia », e propone di dare alle regioni la possibilità di regolare i rapporti tra quelle comunità montane costituite tra comuni montani e parzialmente montani di più province.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: « parzialmente montani » sono inserite le seguenti: « di norma ».

2. All'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. Le regioni provvedono a regolare i rapporti tra le comunità montane costituite tra comuni montani e parzialmente montani di più province ».